



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO,
ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.**

L'anno **2013**, addì **11** del mese di **Marzo** alle ore **16.30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco -	PATRIZIO Angelo	SI
Assessore -	MARCECA Baldassare	SI
Assessore -	MATTIOLI Carla	SI
Assessore -	TAVAN Enrico	SI
Assessore -	MORRA Rossella	SI
Assessore -	ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Angelo Patrizio;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Vigilanza n. 154 in data 11.03.2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, -Legge di Stabilità 2013- con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine di approvazione del bilancio 2013 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Vigilanza allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

Area Vigilanza

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 154
redatta dal Area della Vigilanza

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO

Premesso che:

- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive: "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ...omissis... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento";
- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - a. della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa vigente di Euro 4,30;
 - b. della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,60;

DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO, pertanto, che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 46,6% degli atti oggetto di notifica avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN;

DATO ATTO che, allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD / CAN (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

RAVVISATA, pertanto, l'inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, il Regolamento Generale delle Entrate, all'art. 10 "Minimi Riscuotibili" recita << Gli incassi a titolo ordinario delle entrate tributarie, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno>>, che preclude, quindi, l'iscrizione a ruolo e non consente di attivare la procedura di recupero coatto di tali somme;

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

TENUTO CONTO altresì, dei costi di consultazione dei registri della M.C.T.C. necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

CONSIDERATO che, per tutto ciò premesso, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RILEVATO, dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

a) spese di procedimento € 9,03 comprensive di:

- Rimborso spese sostenute per l'esternalizzazione, alla ditta Maggioli Spa, del servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al CDS **€ 6,38**;
- Rimborso spese varie (€ 1.50 derivanti dalla suddivisione forfetaria di € 1734,00 annui per canone manutenzione programma gestione verbali; € 1.177,54 annui per accesso utenza archivio telematico Motorizzazione Civile per il totale medio delle sanzioni dell'ultimo triennio; € 0.37 per singola misura presso MCTC; € 0.78 per la modulistica di preavvisi/verbali) **€ 2,65**;

b) spese postali atti giudiziari € 9,45 comprensive di:

- Rimborso spese notifica atti giudiziari € 7,20;
- Rimborso forfetario eventuale C.A.D/C.A.N. € 2.25 derivante da un
 - ✓ costo medio spesa C.A.D. pari a € 1,80 (€ 4,30 x 41.85%)
41.85% è la percentuale media di atti notificati con CAD nell'ultimo triennio (852 su 2036)
 - ✓ costo medio spesa C.A.N. pari a € 0,45 (€ 3.60 x 12.43%)
12.43% è la percentuale media di atti notificati con CAN nell'ultimo triennio (253 su 2036)

TOTALE € 18,48

VISTI:

- l'art 201, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992, nuovo codice della strada;
- la legge 890/1982;
- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di abrogare la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08/03/2004;
1. Di determinare il nuovo importo da richiedere ai privati quale rimborso delle spese sostenute per l'accertamento e la notificazione tramite servizio postale dei verbali di violazione alle norme del CDS in **€ 18.48** a verbale notificato, così suddiviso:
 - a) **spese di procedimento € 9.03 comprensive di:**
 - Rimborso spese sostenute per l'esternalizzazione, alla ditta Maggioli Spa, del servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al CDS **€ 6,38**;
 - Rimborso spese varie (€ 1.50 derivanti dalla suddivisione forfetaria di € 1734,00 annui per canone manutenzione programma gestione verbali; € 1.177,54 annui per accesso utenza archivio telematico Motorizzazione Civile per il totale medio delle sanzioni dell'ultimo triennio; € 0.37 per singola misura presso MCTC; € 0.78 per la modulistica di preavvisi/verbali) **€ 2,65**;
 - b) **spese postali atti giudiziari € 9,45 comprensive di:**
 - Rimborso spese notifica atti giudiziari **€ 7,20**;
 - Rimborso forfetario eventuale C.A.D/C.A.N. **€ 2.25** derivante da un
 - ✓ costo medio spesa C.A.D. pari a € 1,80 (€ 4,30 x 41.85%)
41.85% è la percentuale media di atti notificati con CAD nell'ultimo triennio (852 su 2036)
 - ✓ costo medio spesa C.A.N. pari a € 0,45 (€ 3.60 x 12.43%)
12.43% è la percentuale media di atti notificati con CAN nell'ultimo triennio (253 su 2036)

3. DI STABILIRE che le somme da pagare presso l'ufficio postale, per il ritiro delle ricevute di avvenuta notifica dei verbali sottoposti a regime di C.A.D. e/o C.A.N., vengano anticipate dalla Maggioli Spa;

4. DI PORRE a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato;

5. DI DARE ATTO che la riscossione del corrispettivo, a titolo di recupero delle spese complessive d'accertamento/procedimento e notifiche, relativo al singolo verbale per violazioni al Codice della Strada avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

6. DI RISERVARSI di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la rideterminazione delle spese di cui in premessa, allorché i costi, così quantificati, dovessero subire variazioni;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai direttori dell'Area Vigilanza e Finanziaria per gli atti di rispettiva competenza.

8. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Avigliana, 11/03/2013

Il DIRETTORE AREA VIGILANZA
f.to (Carmelo ROMEO)



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 154**

Ufficio Proponente: **Polizia Municipale**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Municipale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole ANCHE IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS C.1 DEL d.IGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3 C. 1, LETT. D) DEL d.l. 174/2012.

Data 11/03/2013

Il Responsabile di Settore

Sig. Carmelo ROMEO

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/03/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata**
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata**
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal_____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**
- è divenuta esecutiva in data _____**
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT